



Quando posso disdire un contratto?

Autore : Redazione

Data: 07/08/2016

Il recesso anticipato da un contratto può avvenire solo per cause contemplate dal contratto stesso o per l'inadempimento del debitore della prestazione. Non è ammesso disdire il contratto prima della scadenza per valutazioni personali o mancata soddisfazione.

I **contratti** a prestazioni continuate nel tempo - quelli cioè che non si esauriscono in un semplice scambio istantaneo di una merce o un servizio dietro pagamento del prezzo, ma che presuppongono l'erogazione dello stesso in un arco temporale prolungato - pongono spesso il problema del **recesso anticipato**, ossia (per usare una parola comune, sebbene impropria) della **disdetta del contratto** stesso: in buona sostanza, **quando si può disdire un contratto?** E a che condizioni? **È possibile sciogliersi da un contratto** perché non si è genericamente soddisfatti dalla prestazione e si è trovato, magari, un'altra azienda che fornisce lo stesso servizio a condizioni più convenienti?

Il problema è tanto più sentito se si considera che molti rapporti negoziali prevedono il **rinnovo automatico del contratto** salvo intervenga una disdetta entro un determinato termine prefissato: il che, in termini pratici, significa che se il consumatore non si attiva a inviare (di norma) una raccomandata a.r. alla controparte, manifestando per tempo la propria intenzione di sciogliersi dal vincolo, il **contratto si rinnova** per un periodo di tempo identico a quello iniziale. E così via.



In verità, una risposta generale al quesito iniziale (“**quando posso disdire un contratto?**”) non esiste poiché mai come nel mondo dei rapporti commerciali ogni caso è “a sé”: il contratto può infatti regolare, in piena autonomia, tutti i diritti e doveri delle parti, ivi compresa l’ipotesi del **recesso anticipato**. Tutto dipende, insomma, da quello che le parti hanno previsto nella scrittura privata. Bisogna quindi andare a leggere tutte le clausole che sono state firmate e approvate, e vedere cosa esse prevedono per l’ipotesi in cui una delle parti **voglia disdire il contratto**.

In generale, però, il **recesso anticipato**, se non supportato da valide ragioni legate al grave inadempimento o comportamento della controparte, non è mai possibile. I latini dicevano “*pacta sunt servanda*”, ossia i patti vanno rispettati. Quindi, una volta concluso un contratto è impossibile sciogliersi dal vincolo prima del termine previsto.

Vi sono però dei casi in cui la possibilità di **disdetta prima del termine di scadenza** è disciplinata dalla legge e, quindi, si applica a prescindere dalle previsioni delle parti. Ad esempio, il **diritto di recesso** nei contratti a distanza, la **risoluzione anticipata per inadempimento** della controparte, l’impossibilità di **rinnovo automatico** per i contratti di assicurazione dell’rc-auto, ecc. Ma procediamo con ordine e analizziamo tutte queste situazioni.

Il diritto di recesso

La prima, e la più nota, ipotesi in cui alla parte è consentito **disdire un contratto prima del termine** è quella dei contratti di compravendita di beni o servizi, conclusi con il consumatore “a distanza” ossia “fuori dai locali commerciali”: si pensi al caso di un ordine concluso via telefono o su internet (un nuovo piano tariffario della luce, del telefono o del gas; un servizio in abbonamento alla pay-tv, ecc.). Al cliente – purché sia intervenuto in qualità di consumatore e non nell’ambito di una propria attività commerciale – è data la possibilità, entro 14 giorni dalla conclusione dell’accordo (o, se successiva, dalla consegna della merce), di **recedere dal contratto** senza neanche dover fornire motivazioni. Questo diritto viene chiamato “**ripensamento**” o anche “**diritto di recesso**”: è stabilito a tutela del privato, in quanto contraente più debole.



Al consumatore è data quindi la possibilità, entro due settimane, di inviare una raccomandata o un fax all'azienda (in quest'ultimo caso, seguita da una conferma mediante raccomandata a.r. entro le 48 ore successive) con cui, nel restituire il bene eventualmente consegnatogli, dichiara di volersi sciogliere dall'accordo. Non deve fornire giustificazioni. Quindi la valutazione può essere la semplice insoddisfazione generica del servizio o l'aver trovato altri servizi più convenienti. Nel caso di consegna a casa di merce, il diritto di recesso è garantito anche se l'imballaggio e la scatola del packaging è stata aperta e il bene utilizzato.

Assicurazioni Rc auto

Nel mondo delle assicurazioni un caso a sé lo fa il contratto (obbligatorio per legge) sulla **responsabilità civile automobilistica**: qui la legge vieta il rinnovo automatico del contratto. Il cliente è tenuto a rispettare l'accordo per massimo un anno, al termine del quale il contratto di scioglie. L'assicurato quindi non deve curarsi di comunicare all'assicurazione l'intenzione di recedere dalla polizza; deve piuttosto fare il contrario, ossia comunicare l'eventuale intenzione di rinnovarla per un altro anno.

Il recesso previsto nel contratto

A volte il contratto prevede il diritto delle parti di recedere in qualsiasi momento queste lo vogliano, dandone un congruo **preavviso**. Per stabilire se il contratto dal quale ci si vuole sciogliere prevede una simile facoltà bisogna per forza procurarsi la scrittura e leggerla attentamente. Se si è smarrito il documento, è possibile chiederne copia alla controparte.

Di norma, la **disdetta anticipata del contratto** non è generica, sulla base di un semplice gradimento discrezionale, ma legata a cause specifiche (ad esempio: aumento dei prezzi, trasferimento, modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, ecc.).



Per comunicare la **disdetta del contratto** è sempre bene inviare una raccomandata a.r. alla controparte in cui le si comunica: *“Intendo recedere dal contratto del ... avente ad oggetto ... avvalendomi della facoltà concessami dall’art. ... della predetta scrittura”*.

La disdetta per inadempimento

A prescindere da ciò che prevede il contratto, il **recesso** è sempre consentito dalla legge se una delle due parti è **inadempiente** ai propri obblighi previsti dalla scrittura stessa. L’inadempimento deve però essere **“grave”**, ossia riguardare una prestazione essenziale ai fini del bilanciamento degli interessi regolati nel contratto: in pratica deve essere tale da non rendere più conveniente l’obbligazione. Per stabilire se l’inadempimento è grave o meno bisogna mettersi nei panni del consumatore **“medio”** prima della conclusione dell’accordo e chiedersi se questi, qualora avesse saputo in anticipo dell’inadempimento, avrebbe comunque concluso o meno l’affare. Ad esempio, nel caso di fornitura di connessione a internet, se il servizio non ha campo lì dove l’utente vive o subisce un rallentamento di connessione, la disdetta anticipata è sicuramente consentita. Se, invece, nel contratto di fornitura di una linea telefonica viene promesso, come regalo, un telefono cellulare e questo sia di colore diverso rispetto a quello anticipato, il recesso non è consentito.

Il contratto di affitto

Nel caso di contratto di locazione, la disdetta prima del termine è consentita al conduttore solo per **gravi motivi**, quali ad esempio il trasferimento non previsto e non prevedibile al momento della conclusione del contratto in una località particolarmente lontana da quella ove si trova l’immobile; la sopravvenienza di una malattia che renda impossibile la deambulazione in un palazzo che presenti barriere architettoniche o che si trovi lontano da un luogo di cura; i rumori in condominio che rendano impossibile vivere nell’appartamento locato, ecc. (per maggiori informazioni leggi [“Disdetta della locazione”](#)).



Il locatore può disdire il contratto dopo i primi 4 anni (nel contratto 4+4) o i primi 3 (nel contratto 3+2) solo per cause espressamente [indicate dalla legge](#).

La disdetta dal contratto se il cliente non è più soddisfatto

Come abbiamo anticipato in apertura, non è possibile **disdire un contratto** per una semplice e generica insoddisfazione del cliente, non legata a specifici e colpevoli comportamenti della controparte. Solo l'inadempimento di quest'ultima rende possibile il **recesso anticipato dal contratto**. Le valutazioni economiche o il semplice gradimento non rilevano per il diritto, sicché il consumatore dovrà attendere la naturale scadenza del contratto e, comunque, inviare la lettera di recesso prima che il vincolo si rinnovi automaticamente.